



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

1. SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

PROT. N. 15034 DEL 10/11/2020

Servizio: Segreteria

ORIGINALE DI ORDINANZA SINDACALE N. 32 del 10/11/2020

Oggetto: Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19 – Chiusura e divieto di accesso dell'utenza a tutti i parchi ed aree a verde cittadine.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Covid-19);

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 come convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Puglia, n. di Reg. 374 – del 3 ottobre 2020 – avente ad oggetto "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid-19, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 03 novembre 2020 che al comma 9, lett. b) dell'art. 1 prevede: "b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro";

CONSIDERATO che i parchi e le aree verdi comunali costituiscono da sempre un'attrazione di forte richiamo per i cittadini, le stesse non hanno sorveglianza, i giochi per bambini sono sparsi e hanno strutture per il fitness degli adulti, peraltro accessibili indiscriminatamente e, quindi, la conformazione stessa delle suddette aree non consente un controllo efficace al fine di contingentarne gli accessi;

CONSIDERATO che pervengono giornalmente segnalazioni di assembramenti nei diversi parchi ed aree a verde cittadine da parte dei fruitori degli stessi e che, pertanto, la frequentazione di persone nei parchi e nelle aree a verde di proprietà comunale, di bambini e adolescenti, non garantisce l'osservanza della misura del

divieto di assembramento, con conseguenti rischi di diffusione, restando impossibile garantire un servizio di contingentamento all'accesso;

CONSIDERATO, inoltre, che, in ordine al trend di diffusione del virus nella nostra cittadina, si sta riscontrando un significativo aumento di casi ed un elevato tasso di incidenza in relazione alla popolazione residente;

RAVVISATA la necessità di adottare, in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19 con particolare riguardo a quei fenomeni di assembramenti nei parchi ed aree a verde di proprietà pubblica;

VISTO il combinato disposto degli artt. 50 del D Lgs 267/2000 che richiama la competenza del Sindaco in qualità di autorità sanitaria cittadina ad adottare provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

ORDINA

*per i motivi esplicitati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, a decorrere dal 11/11/2020 e fino al 03/12/2020 – con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica – ai sensi del D.L 25 marzo 2020, n. 19, convertito in Legge n. 35/2020, il divieto di accesso a tutti i parchi ed aree a verde di proprietà comunale durante tutto l'arco della giornata (dalle 17,00 alle 22.00);

*A titolo indicativo e non esaustivo le aree interessate dalla presente ordinanza (dovendosi considerare anche per altre zone della cittadina il vigente divieto di assembramento normativa stabilito e vigente) risultano essere:

1. Parco di Via Salice;
2. Piazza E. Ferrari;
3. Piazza della Costituzione;
4. Piazzetta Vito Zecca;
5. Piazza Etiopia;
6. Piazza Dalmazia;
7. Piazza Caprera;
8. Piazza Pio XII;
9. Aree a verde e percorso salute dei Comparti di Espansione C1- 21 e C1 – 22;
10. Piazzale antistante Palazzetto dello Sport e Campi scoperti;
11. Piazzale antistante la Biblioteca Comunale;
12. Piazza Madonna di Lourdes;
13. Largo Parco Rimembranze;
14. Piazza Padre Pio ;
15. Area Mercatale di Via Madonna dei Greci;
16. Piazza Massimiliano Kolbe;
17. Largo Osanna;
18. Adiacenze Istituti Scolastici.

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n. 33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 1, del d D.L 25 marzo, n. 19 convertito in legge n. 35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere presentato, alternativamente, ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, entro sessanta giorni dalla notifica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 29 e seguenti del D.Lgs. n. 104/2010;
- al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/1971.

E' inoltre possibile presentare ricorso gerarchico al Prefetto di Lecce entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Veglie.

Il presente provvedimento è stato comunicato al Prefetto di Lecce con nota prot. n. 14990 del 10 novembre 2020.

DISPONE

- che copia della presente sia trasmessa:
 - alla Questura di Lecce;
 - alla Tenenza della Guardia di Finanza di Lecce
 - alla Stazione dei Carabinieri di Veglie;
 - al Comando di Polizia Locale di Veglie;
- altresì, che si proceda alla pubblicazione della presente sull'albo pretorio on-line del Comune di Veglie per 10 giorni.

La presente Ordinanza diviene immediatamente esecutiva con la pubblicazione stessa, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/1990 e ss. mm. ii.

Sono tenuti a vigilare sull'osservanza e rispetto della presente Ordinanza tutte le Forze di Polizia e il Corpo di Polizia Locale di Veglie, nonché gli agenti e ufficiali di Polizia Giudiziaria.

Veglie, 10/11/2020

**IL SINDACO
PALADINI Claudio**

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.